

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000445	28/02/2025

OGGETTO: Convenzione tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, per l'attività didattica integrativa delle Scuole di Specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, presso l'U.O.S.V.D. di Microbiologia e Virologia e l'U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del P.O. "Di Venere". Presa d'atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000547 DEL 28/02/2025


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 28/02/2025 12:20 Luigi FRUSCIO	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/02/2025 14:04 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 28/02/2025 13:53 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/02/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 28/02/2025 14:06

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, per l'attività didattica integrativa delle Scuole di Specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, presso l'U.O.S.V.D. di Microbiologia e Virologia e l'U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del P.O. "Di Venere". Presa d'atto.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Visti:

- il D.P.R. 10.03.1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- l'art. 8 della L. 29.12.2000 n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", in particolare l'art. 8 secondo il quale il numero di iscrivibili alle scuole di specializzazione non mediche post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- il D.I. 4.02.2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", pag. 3 di 9 in particolare l'art. 1, 3° co., che ha previsto la pubblicazione di provvedimento successivo, da emanarsi entro e non oltre 60 gg, per la definizione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione destinate ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;
- il D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito con modifiche dalla Legge 26.05.2016 n. 89, "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" il cui art. 2 bis ha stabilito che "nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401";
- il D.I. 16.09.2016 n. 716 "Riordino delle Scuole di Specializzazione riservate ai non medici";

Premesso che:

- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- è interesse delle Parti permettere la frequenza delle strutture dell'Ente Ospitante da parte degli specializzandi della scuola di specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, per l'esecuzione del tirocinio professionalizzante;

Dato atto che:

- con comunicazione a mezzo mail del 21/11/2024 (acquisita al prot. ASL BA n. 145379/2024), l'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha trasmesso alla ASL BA la

richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'estensione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia;

- con successiva lettera di intenti sottoscritta dal Direttore Sanitario e dal Direttore Generale F.F. - prot. ASL BA n. 132916/2024 - la ASL BA ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, a titolo gratuito, le proprie strutture, ovvero, l'U.O.S.V.D. di Microbiologia e Virologia e l'U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del P.O. "Di Venere", altresì attrezzature e personale, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, indirizzo non medico;
- con comunicazione a mezzo pec del 21/02/2025 (acquisita al prot. ASL BA n. 23600/2025), l'Università degli Studi di Milano – Bicocca ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale e controfirmato dal Direttore Generale ASL BA nella medesima data;

Ritenuto necessario procedere a:

- prendere atto, a tal fine, dello schema di convenzione sottoscritto dalle Parti, con scadenza il 30/09/2028, per l'attività didattica integrativa delle Scuole di Specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, presso l'U.O.S.V.D. di Microbiologia e Virologia e l'U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del P.O. "Di Venere", allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di prendere atto, a tal fine, dello schema di convenzione sottoscritto dalle Parti, con scadenza il 30/09/2028, per l'attività didattica integrativa delle Scuole di Specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, presso l'U.O.S.V.D. di Microbiologia e Virologia e l'U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del P.O. "Di Venere", allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
 - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. determina la copertura assicurativa per eventuali infortuni, per malattie, professionali, per responsabilità civile verso terzi e rischi derivanti dall'espletamento della attività oggetto della presente convenzione, a carico dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
 - d. determina la copertura assicurativa per colpa grave a carico dello specializzando, il quale provvederà con oneri a proprio carico alla stipula dell'assicurazione;
3. di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dalle Parti, all'Università degli Studi di Milano - Bicocca, alla

Direzione Sanitaria, al Direttore dell'U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A., all' U.O.S. Formazione della ASL di Bari;

4. di adempiere, tramite la competente U.O.S. Formazione della ASL di Bari, alle seguenti attività:
 - a) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi del nominativo del tirocinante e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - b) eventuale autorizzazione alla proroga del solo periodo di formazione autorizzata, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
6. prima dell'inizio del periodo di formazione specialistica, il soggetto promotore si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08);
7. ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;
8. Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati dello specializzando, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
9. il Direttore di U.O.C. ospitante verifica il rispetto della durata massima del periodo di formazione autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
10. di demandare al tutor aziendale, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e dello stage/tirocinio autorizzato con il presente atto;
11. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
12. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A INDIRIZZO NON MEDICO IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come **Università**;

E

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari – ASL BARI con sede legale in Bari – Lungomare Starita 6, cap. 70123 - C.F. e P.I. 06534340721, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Luigi Fruscio, di seguito indicata come **"Ente Ospitante"**;

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. È interesse delle Parti permettere la frequenza delle strutture dell'Ente Ospitante da parte degli specializzandi della scuola di specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, per l'esecuzione del tirocinio professionalizzante;
3. Con lettera d'intenti del 24.10.2024 ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, a titolo gratuito,

le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze

didattiche delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia

(indirizzo non medico);

4. L'Università e l'ente ospitante, con il presente atto, intendono pertanto

stipulare una convenzione per la disciplina della frequenza degli

specializzandi sopra indicati;

PRESO ATTO

Che il presente accordo è stato approvato da:

- o Consiglio di amministrazione dell'Università, con delibera del 27.09.2023,

che ha approvato lo schema tipo della presente convenzione;

- o Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia che, con delibera del

4.11.2024, ha approvato la stipula della presente convenzione;

RICHIAMATI

- il D.P.R. 10.03.1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

- l'art. 8 della L. 29.12.2000 n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", in particolare l'art. 8 secondo il quale il numero di iscrivibili alle scuole di specializzazione non mediche post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);

- il D.I. 4.02.2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria",

in particolare l'art. 1, 3° co., che ha previsto la pubblicazione di provvedimento successivo, da emanarsi entro e non oltre 60 gg, per la definizione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione destinate ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;

- il D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito con modifiche dalla Legge 26.05.2016 n. 89, "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" il cui art. 2 bis ha stabilito che *"nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401"*;

- il D.I. 16.09.2016 n. 716 "Riordino delle Scuole di Specializzazione riservate ai non medici";

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

L'Ente Ospitante mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione a indirizzo non medico in Microbiologia e Virologia, gratuitamente, le UU.OO. Citopatologia e Screening e Microbiologia e Virologia dell'Ospedale "Di Venere".

Art. 3 (Scuola non medica)

Per le esigenze didattiche formative delle scuole di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, laboratori, attività fornite dalla struttura sopra indicate. Per struttura si intendono le strutture fisiche universitarie e le strutture dell'ente ospitante che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Art. 4 (Disciplina dell'attività degli studenti in formazione specialistica)

L'attività degli specializzandi è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività nonché la tipologia degli interventi che lo specializzando deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dallo specializzando, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale lo specializzando espleta le attività previste dal programma formativo. La graduale assunzione di compiti e la connessa

progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra gli specializzandi, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dallo specializzando sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 5 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno allo specializzando è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quella previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 6 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività anche assistenziale presso l'Ente Ospitante partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

L'Ente Ospitante, di concerto con il Direttore delle UOC di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 7 (Servizi)

L'Ente Ospitante, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte degli specializzandi, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce agli specializzandi la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, ove presente, alle tariffe più vantaggiose possibili. Gli specializzandi utilizzano camici forniti dall'Ente Ospitante e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

La copertura assicurativa per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi e rischi derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione è a carico dell'Università, mentre la copertura assicurativa per colpa grave è a carico dello specializzando, che provvederà con oneri a proprio carico alla stipula dell'assicurazione.

Gli specializzandi provvederanno con oneri a proprio carico alla tutela giudiziaria qualora ve ne sia necessità.

Art. 9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti e, altresì, prima dell'inizio del periodo di formazione specialistica extrarete, si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08). Entrambi i documenti devono essere trasmessi al competente Ufficio Formazione, all'indirizzo mail: tirocini@asl.bari.it

Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Il soggetto promotore dà atto che lo specializzando è in possesso della certificazione attestante la formazione continua degli operatori della Sanità.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018

e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 11 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'a.a. 2027/2028 (con scadenza 30.09.2028).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino

alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno, con prosecuzione dei rapporti convenzionali senza soluzione di continuità.

Art. 12 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico dell'Università.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per ASL Bari

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Luigi Fruscio

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250000547 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000445 DEL 28/02/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 28/02/2025 12:08
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 28/02/2025 12:11